



COMUNE DI SAPRI
Provincia di Salerno



OGGETTO:

**PNRR M2C1.1.1.1.1 - Next Generation EU – Progetto
“DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI EFFETTUATO TRAMITE IL SISTEMA
PORTA A PORTA NEL COMUNE DI SAPRI (SA)
CUP: F59J22000640006**



Sommario

ART. 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	3
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3 - CORRISPETTIVO, ANTICIPO, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....	4
ART. 4 - DURATA DELLA FORNITURA.....	6
ART. 5 - PENALI.....	7
ART. 6 - DEROGHE ALLE CONDIZIONE GENERALI DI APPALTO	8
ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	8
ART.8 – SUBAPPALTO.....	9
ART.9 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 10 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE	11
ART. 11 - NORMATIVA DI RINVIO	12
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12
ART. 13 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	13

SCHEMA DI CONTRATTO – APPALTO DI FORNITURE

REP. N. ___/202__

CIG: _____ CUP: _____

TRA

Il **Comune di Sapri**, con sede in Sapri (SA), Vicolo Villa Comunale, 1, 84073, tel: 0973605511 pec: protocollo.sapri@asmepec.it sito internet: www.comune.sapri.sa.it, in persona del l.r.p.t., munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto, giusta procura _____-

E

L'Appaltatore _____, con sede legale in _____ alla Via _____, C.F.: _____, P.IVA: _____, iscritta al numero del Repertorio Economico Amministrativo _____ presso la CCIAA di _____, nella persona del legale rapp.te/institore/procuratore _____, munito dei necessari poteri di legge e di statuto per la sottoscrizione del presente contratto;

PREMESSO CHE

1. Con determina a contrarre del _____ il Comune di Sapri ha deliberato di procedere al suddetto affidamento, mediante procedura _____ con applicazione del criterio _____, ai sensi degli artt. _____ del D.Lgs. n. 36/2023;
2. In esecuzione della proposta di aggiudicazione, con comunicazione del _____ l'Appaltatore è stato invitato a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
3. con comunicazione/i del _____ l'Appaltatore ha presentato la richiesta documentazione:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
 - d. _____
 - e. _____
4. (eventuale) è decorso il termine di legge dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

5. verificata la non sussistenza nei confronti dell'Appaltatore di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023, così come risultato dalle relative certificazioni;
6. (eventuale) l'emissione del presente contratto avviene dopo l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, rilasciata da____, con esito favorevole; (ovvero) ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., è stipulato, dopo trenta giorni dalla richiesta, in pendenza della ricezione della citata informativa da parte della Prefettura competente;
7. (ovvero) il presente contratto sarà perfezionato in ragione del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», convertito, con modifiche, con legge 11 settembre 2020, n. 120 del 2020, in accordo tra le parti, dopo la richiesta, da parte della Stazione Appaltante alle competenti Amministrazioni pubbliche, del rilascio della certificazione attestante l'inesistenza di cause preclusive antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e prima dell'ottenimento della stessa e del decorso dei termini di legge previsti per il suo rilascio;
8. con determina di aggiudicazione n. _____del _____ è stato approvato l'esito dell'iter di gara e l'appalto aggiudicato all'impresa _____ che ha proposto un ribasso pari al ____%, per un importo complessivo pari a Euro_____, oltre l'I.V.A. come per legge, di cui Euro _____ per costi afferenti alla sicurezza;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano il contratto che segue

ART. 1 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il contratto viene affidato all'Appaltatore e da questo accettato con l'integrale assunzione di tutte le obbligazioni, condizioni e modalità previste nel presente contratto e nei seguenti documenti ancorché non materialmente allegati: CSA, DUVRI e Relazione Linea A.
3. Tutti i suddetti documenti, visionati ed accettati dalle parti, rimangono depositati in atti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
4. L'Appaltatore redige e trasmette al Comune di Sapri, prima dell'inizio delle

prestazioni di forniture, il c.d. DUVRI, nonché il proprio DVR.

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Sapri ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
6. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94- 98 del D.lgs. n. 36/2023.
7. Ogni onere di spesa contrattuale o ad essa strettamente interrelata è da considerarsi ad esclusivo onere dell'Appaltatore.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di attrezzature ottenute mediante contributo totalmente finanziato a favore del Comune di Sapri mediante PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA A - *“Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”*, secondo i quantitativi e le specifiche tecniche previste dal CSA e dalla Relazione Linea A, che qui si intendono integralmente riportati, pur se non materialmente allegati.
2. L'Appaltatore, si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto e nei documenti elencati all'art. 6, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. L'Appaltatore riconosce che tutta la documentazione tecnica di gara, ivi richiamata al presente contratto, è sufficiente a determinarne l'oggetto, assumendosi la responsabilità per un completo ed esaustivo svolgimento delle attività.
4. Al presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 255 (GURI n. 182 del 5 agosto 2022, in vigore dal 3 dicembre 2022), recante *“Criteri Ambientali Minimi”* – richiamati dall'art. 57, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023. Il Comune di Sapri procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

ART. 3 - CORRISPETTIVO, ANTICIPO, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Il corrispettivo presunto del presente contratto è fissato in Euro _____
(in lettere _____), oltre l'I.V.A. nella misura di legge, di cui Euro _____

_____quali oneri di sicurezza interni.

2. Tale somma viene dichiarata, sin d'ora, soggetta alla liquidazione finale del DEC per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.
3. Quanto alla revisione dei prezzi, la procedura di revisione del prezzo si attiva su istanza di parte come indicato dall'art. 8 CSA, in particolare *“Trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, lo stesso è sottoposto al meccanismo della revisione del prezzo del servizio nella misura percentuale per la parte eccedente il 5% della variazione media annua dell'indice ISTAT – FOI.*
4. *La revisione trova applicazione per le prestazioni che saranno eseguite successivamente alla medesima revisione; nel caso in cui l'aggiornamento dovuto risulti inferiore, in valore assoluto, al 5%, non si procede con la suddetta revisione. In tal senso la predetta soglia costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.*
5. *La revisione, effettuata nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 60 ex D.Lgs. n. 36/2023, viene comunicata mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'Appaltatore, che accetta i nuovi prezzi con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi al contratto di appalto”*
6. Le modalità di pagamento del compenso sono quelle espressamente indicate dall'art. 13 del CSA.
7. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto, nel CSA e nella Relazione Linea A.
8. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
9. In conformità all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene, dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

10. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione della fornitura, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
13. La Stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

ART. 4 - DURATA DELLA FORNITURA

1. La fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna della stessa e deve essere completata entro _____ giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suddetta data.
2. Le attività oggetto dell'appalto, pertanto, dovranno essere eseguite entro il termine di () giorni, naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto;
3. (eventuale) La consegna delle forniture previste dovrà avvenire presso il luogo d'esecuzione del contratto, entro () giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto.
4. Non saranno ammesse consegne parziali a meno che non siano state esplicitamente richieste e/o approvate dal Comune di Sapri.
5. (eventuale) Il Comune di Sapri si riserva di prorogare di ulteriori () giorni/mesi la validità contrattuale; l'eventuale proroga sarà attivata con comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero a mezzo raccomandata A/R, dal DEC almeno 30 giorni prima dello scadere del contratto.
6. Nulla comunque sarà dovuto all'Appaltatore se tale proroga non venisse attivata.

ART. 5 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti termini indicati all'art. 4, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano penali complessive massime pari complessivamente al 20% dell'ammontare netto contrattuale, oltre la cui soglia è prevista la risoluzione del contratto.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il

20 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 6 - DEROGHE ALLE CONDIZIONE GENERALI DI APPALTO

1. Non sono convenute deroghe alle Condizioni Generali di Appalto.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.
3. A tale scopo l'Appaltatore si impegna a stipulare apposite idonee polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La Stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
5. Copia delle polizze deve essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.
6. L'Appaltatore fornisce apposita garanzia definitiva n. _____, emessa in data _____ dalla _____, nelle forme e modi prescritti dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 24 del CSA ed in considerazione del ribasso offerto, ivi richiamato in premessa.

ART.8 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore è tenuto a predisporre in proprio le forniture previste in appalto. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. Le imprese partecipanti devono indicare, in sede di offerta, l'eventuale volontà di avvalersi del subappalto, specificando le forniture che intendono subappaltare ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023. Inoltre, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche alle informazioni avvenute nel corso del subappalto ai sensi e per l'effetto dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare.
4. Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso di tutti i requisiti, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla vigente normativa antimafia.
5. In ogni caso, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
6. La Stazione appaltante pagherà all'Appaltatore il canone per le forniture di cui all'art. 2, comprensivi di quelli da questi subappaltati.
7. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dalla delibera dell'ANAC

n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

8. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla Stazione appaltante per i controlli di competenza.
9. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
10. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023, trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La Stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART.9 - RAPPRESENTANTI DELLE PARTI NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

Nella fase di esecuzione, le parti sono così rappresentate:

Per Comune Sapri:

Committente e Responsabile del procedimento in fase esecutiva:_____

Direttore dell'esecuzione del contratto:_____.

Per l'Appaltatore:

Rappresentante dell'Appaltatore per la gestione del contratto:_____;

Sostituto del Rappresentante dell'Appaltatore per la gestione del contratto:_____;

Ciascuna delle parti potrà, in qualsiasi momento, provvedere a sostituire i propri rappresentanti nella fase di esecuzione del contratto dandone preventiva comunicazione scritta all'altra.

ART. 10 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo (per quanto tassativamente espresso, si rimanda all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023), la risoluzione del contratto è prevista quando si verificano i seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione della fornitura;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
3. il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 7 (sette) giorni dal verbale di consegna dell'appalto o dal termine comunque richiesto dalla Stazione appaltante;
4. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
5. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa;

6. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, punto 2, del presente capitolato;
7. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
8. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
10. qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 104, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
11. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 11 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, nei relativi allegati e documenti richiamati, si rinvia alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ove applicabile nonché del Codice Civile.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali dell'interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che

ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

3. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.
4. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata della fornitura, l'atto di nomina deve essere concluso dal Servizio di merito prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 13 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore, nella persona del Legale rapp.te, sottoscrive digitalmente il presente contratto e, separatamente, l'allegato relativo alle clausole vessatorie, ex art 1341 e 1342 c.c.
2. Una volta firmati, l'Appaltatore procede al caricamento del contratto e dell'allegato, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, nella piattaforma informatica.
3. Il perfezionamento avverrà con l'apposizione della firma digitale da parte del Comune di Sapri ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile.
4. Il contratto perfezionato sarà trasmesso all'Appaltatore sulla medesima piattaforma informatica.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' APPALTATORE

.....

COMUNE DI SAPRI

.....

Allegato - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO
DELLE CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 1341, SECONDO COMMA, DEL C.C.

CONTRATTO

Per forniture di presso ID: C CIG

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., l'Appaltatore dichiara di conoscere e di approvare specificatamente, mediante apposizione di firma digitale, le clausole contenute nel presente contratto:

Art. 4 "Durata della fornitura";

Art. 5 "Penale";

Art. 6 "Deroghe alle Condizioni generali di appalto";

Art. 7 "Coperture assicurative";

Art. 10 "Risoluzione contrattuale".

Letti, confermati e sottoscritti.

L' Appaltatore

.....